

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18924 Anno 2018

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: SARNO GIULIO

Data Udiienza: 13/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~cf~~

████████████████████ nato il 01/08/1978 a TORINO
nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 19/06/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

insensibilita' del ricorso

Ritenuto in fatto

██████████ ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, emessa in data 19/06/2017, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonché dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza.

Eccepisce in questa sede il ricorrente:

violazione di legge in relazione all'art. 6 co. 1 e 2 L. 401/89, nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo rileva che i fatti all'origine delle determinazioni del questore e dell'ordinanza impositiva degli obblighi sono fatti maturati sulla via del ritorno della manifestazione della commemorazione della tragedia dell'Heysel al centro di Torino e si sono sostanziati in reciproco scambio di contumelie tra tifosi della Juventus e del Torino lontano dagli impianti sportivi ed in assenza di questi ultimi. Difetterebbe dunque la necessaria connessione con le manifestazioni sportive. Aggiunge il ricorrente che per i medesimi fatti altro GIP ha rigettato la richiesta di convalida e che erroneamente è stata richiamata giurisprudenza di legittimità per procedere alla convalida.

Il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tra le condotte commesse "a causa di manifestazioni sportive", debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato .

In premessa va osservato che il provvedimento oggetto della richiesta di revoca è motivato, per come è dato evincere anche dall'ordinanza del G.I.P. oggetto di ricorso, dalla circostanza che il Lo Grasso avrebbe preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualificando come tale la commemorazione della tragedia dell'Heysel culminata in scontri tra le tifoserie della Juventus e del Torino.

Così circoscritto il thema decidendi assume rilievo decisivo valutare se la commemorazione citata possa essere ricompresa nella categoria delle manifestazioni sportive, rilevanti per l'applicazione dell'art. 6 L. 401/89, come successivamente modificato.

Questa Sezione ha avuto modo di recente di affrontare la questione specifica annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 16.8.2016 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza disposta nei confronti di altro partecipante ai medesimi fatti (sez. III Penale, sentenza n. 50921/17).

Nell'occasione si è evidenziato che con l'art. 2-bis del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica, che stabilisce che "per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escludendo che possano essere ricomprese nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione del tragico evento.

Non sembra trovare riscontro normativo, pertanto, l'opzione un'opzione ermeneutica che finisca con l'includere nel termine "manifestazione" qualsiasi evento anche non competitivo legato al mondo sportivo.

Da ciò discende che nella specie non può trovare applicazione l'art. 6 L. 401/89.

Le condotte rilevanti non possono infatti ritenersi né perpetrate in occasione di manifestazione sportiva nell'accezione voluta dalla norma, né causalmente riconducibili ad un evento sportivo in quanto non collegate a quest'ultimo da un rapporto di diretta e stretta causalità.

Rimane ovviamente impregiudicata l'applicazione del DASPO nel caso in cui ricorrano gli altri presupposti indicati dall'art. 6 citato (da ultimo modificati dall'art. 2 d.l. 22/08/2014 n° 119, conv. In Legge, 17/10/2014 n° 146) che prescindono dall'evento sportivo, ma di ciò non vi è alcuna evidenza nella situazione in esame.

Di conseguenza l'ordinanza del G.I.P. va annullata senza rinvio e va dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino limitatamente all'obbligo di presentazione.

PQM

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino ^{in data 16/8/2016} limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino.

Così deciso in Roma il 12.12.2017

Il Presidente

N. P.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale